



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



DOCUMENTI ARISTEIA

Documento n. 10

L'IRAP e il lavoro autonomo

febbraio 2002

L'IRAP E IL LAVORO AUTONOMO

DOCUMENTO ARISTEIA N. 10

L'IRAP E IL LAVORO AUTONOMO

Con la sentenza 21 maggio 2001, n. 156, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate od inammissibili le censure di illegittimità riguardanti l'Imposta regionale sulle attività produttive sollevate dalle Commissioni tributarie remittenti, disattendendo una autorevole corrente dottrina che aveva sostenuto la non conformità della stessa ai principi costituzionali rilevanti in materia tributaria e ribadendo, nella sostanza, il proprio consolidato orientamento in relazione ai limiti derivanti dal principio costituzionale di capacità contributiva alla discrezionalità del legislatore nella individuazione del presupposto e della base imponibile delle imposte. Il presente documento intende analizzare le possibili implicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 10 maggio 2001 ed, in particolare, si sofferma sulla struttura del presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive e sulla conseguente estensione della platea dei soggetti passivi.

Come noto i giudici remittenti avevano sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 3 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che individua tra i soggetti passivi del tributo le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del Tuir, in relazione agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione.

In sostanza si prospettava l'illegittimità dell'equiparazione tra redditi di impresa e redditi di lavoro autonomo ai fini dell'assoggettamento al tributo, con violazione dei principi di eguaglianza, di capacità contributiva e di tutela del lavoro in tutte le sue forme.

Tali censure muovono dalla constatazione che, individuata la *ratio* del tributo regionale nella volontà di incidere la ricchezza generata dalle attività produttive organizzate ed autonome rispetto alla persona dell'imprenditore, qualora manchi tale siffatta complessa organizzazione "spersonalizzante" non sussiste il presupposto dell'imposta.

Ciò, d'altra parte, si evince chiaramente dall'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 che individua il presupposto dell'imposta nell'esercizio abituale di una attività "autonomamente organizzata" diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Ebbene, si è affermato che il concetto di autonoma organizzazione caratterizza in genere l'impresa medio-grande, mentre per la piccola impresa l'organizzazione è spesso strumentale al lavoro dell'imprenditore.

Ciò vale inoltre, *a fortiori*, per gli esercenti arti e professioni la cui attività si caratterizza e distingue rispetto all'impresa proprio per la prevalenza dell'apporto personale sull'apporto organizzativo che è strumentale all'attività del titolare. L'attività di lavoro autonomo è legata generalmente al c.d. *intuitus personae*, alle attitudini e capacità soggettive di chi la esercita e solo in casi limite si può assistere alla spersonalizzazione dell'attività che diventa di impresa (FALSITTA, *Aspetti e problemi dell'Irap*, in Riv. Dir. Trib., 1997, I, 514 s.; MOSCHETTI, Intervento al convegno *Irap, imprese e lavoro autonomo*, in Il fisco, 1999, 10015; MARONGIU, *Irap, lavoro autonomo e costituzione*, in Dir. Prat. Trib., 2000, I, 1646 s.).

La carenza, almeno di norma, di un'organizzazione di elementi patrimoniali o di capitale nell'attività di lavoro autonomo è riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 26.3.1980, n. 42, che dichiarò illegittima l'applicazione dell'Ilor ai redditi di lavoro autonomo considerato, appunto, che detta imposta intendeva colpire i redditi di fonte patrimoniale e quelli derivanti dalla combinazione di capitale e lavoro.

Le argomentazioni allora espresse dalla Consulta sembrano valide anche con riguardo all'Irap, a nulla rilevando il fatto che oggetto di quest'ultima non sia il reddito ma il valore aggiunto della produzione (GRIPPA SALVETTI, *L'attività "autonomamente organizzata" nell'Irap profili di illegittimità costituzionale con riferimento agli esercenti arti e professioni*, in Boll. Trib., 1998, 1688).

Di contrario avviso tuttavia si è dimostrata la Corte costituzionale che, disattendendo le esposte censure, ha affermato che l'Irap non è un'imposta sul reddito ma un'imposta di carattere reale che incide sul valore aggiunto prodotto dalle "attività autonomamente organizzate" e che, pertanto, non colpendo i redditi personali non ha senso parlare di ingiustificata equiparazione tra attività d'impresa e lavoro autonomo.

Anzi, secondo i giudici costituzionali, l'assoggettamento all'imposta "del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale" è "pienamente conforme ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva, identica essendo, in entrambi i casi, l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta".

Tuttavia la Corte ha anche precisato che, stabilendo l'art. 2 del d. lgs. n. 446/1997 che presupposto dell'imposta è "l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi", in assenza di elementi di organizzazione, risultando mancante il presupposto stesso dell'imposta, quest'ultima non è applicabile.

Inoltre, mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, non è così per l'attività di lavoro autonomo, la quale, ancorché svolta con carattere di abitudine, può essere sprovvista di una autonoma organizzazione.

Ciò viene ribadito anche nella sentenza in commento dove si afferma che "è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui".

Dunque la Corte, affermata la legittimità costituzionale dell'estensione del tributo alla piccola impresa ed al lavoro autonomo, riconosce tuttavia che quest'ultimo può, in concreto, non comportare la presenza di quell'elemento organizzativo necessario ad integrare il presupposto del tributo regionale.

Seguendo il ragionamento della Corte diventa quindi fondamentale definire in maniera rigorosa che cosa debba intendersi per "attività autonomamente organizzata".

Occorre rilevare tuttavia che in dottrina non manca chi, non condividendo tale impostazione, ritiene che una qualsiasi attività di lavoro autonomo o impresa, anche se sprovvista di organizzazione, comporti l'applicazione dell'imposta (LUPI, *La "struttura" non è discriminante ai fini dell'imposta*, in Guida Normativa Il Sole 24 ore del 30.5.2001, 17 ss.).

Secondo l'autore l'espressione "autonomamente organizzata" deve considerarsi un "infortunio terminologico" del legislatore, dettato probabilmente dalla volontà di non attrarre nel campo di applicazione dell'Irap attività che si esplicano all'interno di organizzazioni altrui quali le collaborazioni coordinate e

continuative. Al fine di individuare il campo di applicazione del tributo assumerebbe rilevanza solo l'art. 3 del d.lgs. 446/1997, che individua i soggetti passivi e "attività autonomamente organizzata" andrebbe considerata anche la mera organizzazione del lavoro proprio (tale orientamento sembra condiviso anche da FEDELE, *Prime osservazioni in tema di Irap*, in Riv. Dir. Trib., 1998, I, 457, che ritiene sufficienti anche forme di "mera auto organizzazione").

La *ratio* di tale estensione dell'Irap anche ad attività non organizzate si rinviene nella necessità di evitare i salti di imposta che si verificherebbero qualora i compensi percepiti nell'esercizio delle suddette attività, deducibili dalla base imponibile Irap per l'acquirente, non venissero poi tassati in capo al cedente perché non "organizzato".

Tale ricostruzione presta tuttavia il fianco ad alcune critiche: la stessa parte infatti dal presupposto (indimostrato) che tutto il valore aggiunto debba essere assoggettato ad imposizione e finisce per negare qualsiasi valenza alla norma di cui all'art. 2, che individua il presupposto dell'imposta. Al contrario è stato affermato che l'art. 3 va inteso in stretta correlazione e in rigorosa subordinazione al predetto art. 2 (FALSITTA, *La sentenza della Consulta sull'Irap e l'insostenibile iniquità di un tributo mal fatto*, in Il fisco, 2001, 8724).

Inoltre la mera organizzazione del lavoro proprio è elemento sempre presente anche nel lavoro dipendente e sarebbe del tutto pleonastica la previsione della necessità della stessa contenuta nel predetto art. 2. Oltretutto la norma non prevede solo la necessità dell'organizzazione ma richiede che la stessa sia anche autonoma.

Comunque tale interpretazione non è in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale che ammette, in linea di principio, l'esclusione dei lavoratori autonomi non organizzati dal presupposto dell'imposta (ciò fermo restando che, trattandosi di sentenza di mero rigetto, la stessa non impone condizionamenti interpretativi al giudice; in tal senso LUPI, op. ult. cit., 18; *contra* FALSITTA, op. loc. ult. cit., secondo il quale la stessa rientra invece nel *genus* delle sentenze interpretative di rigetto e in qualche modo "suggerisce" al giudice l'interpretazione corretta delle norme in discussione; BATISTONI FERRARA, *Prime impressioni sul salvataggio dell'Irap*, in Rass. Trib., 2001, 860, nt. 2).

All'opposto non è mancato chi ha ritenuto di valorizzare il concetto di autonomia dell'organizzazione, da intendersi presumibilmente nel senso di capacità della stessa di produrre o scambiare beni ovvero prestare servizi indipendentemente dall'apporto personale del soggetto passivo dell'imposta. Coerentemente con tale premessa si è giunti alla conclusione che i lavoratori autonomi, ed in particolare i professionisti, quand'anche affiancati da un'organizzazione, non dovrebbero essere assoggettati all'imposta poiché l'organizzazione dagli stessi creata non sarebbe mai autonoma, essendo inidonea, senza l'apporto personale del lavoratore, a porre in essere il presupposto dell'imposta ex art. 2 (GRIPPA SALVETTI, op. cit., 1687; MARONGIU, op. cit., 1646 e ss. e 1659 e ss.).

Tuttavia tale interpretazione, disattesa dalla stessa Corte costituzionale, per riempire di contenuto il concetto di "autonoma organizzazione", tende a svuotare oltre misura la previsione dell'art. 3, d.lgs. n. 446, dal momento che detta norma espressamente stabilisce che i professionisti sono soggetti all'imposta in quanto esercitano una delle attività previste e descritte nell'art. 2.

Secondo alcuni commentatori il requisito della autonoma organizzazione non può essere fatto coincidere con quello della “organizzazione in forma d’impresa” rilevante ai fini delle imposte sui redditi (art. 51 d.p.r. n. 917/1986) poiché in presenza di quest’ultima non ci sarebbe lavoro autonomo ma impresa (v. GOLINO, *IRAP La sentenza della Corte costituzionale e sue possibili implicazioni*, in *Il Fisco*, 2001, 9758).

D’altra parte, se, come affermato dalla Consulta, in ambito Irap “l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa”, mentre è pacifico che ai fini dell’imposizione reddituale tutte le attività elencate nell’art. 2195 del codice civile producono reddito d’impresa ancorché sprovviste di “organizzazione in forma di impresa”, è chiaro che il concetto di organizzazione non assume la medesima valenza nei due tributi.

Altri autori ritengono invece che tra la nozione di organizzazione funzionalmente autonoma, generatrice di reddito di impresa, e quella di autonoma organizzazione non vi sia una sostanziale differenza (GRIPPA SALVETTI, op. cit., 1678).

Non si può negare tuttavia che identificare i concetti di autonoma organizzazione e di organizzazione in forma d’impresa comporta una sensibile riduzione dell’ambito di applicazione dell’Irap, poiché né rimarrebbero esclusi gran parte dei lavoratori autonomi.

Si potrebbe forse sostenere che i due concetti non siano identici, ma soltanto simili, distinguendosi da un punto di vista quantitativo e non qualitativo: in altre parole l’autonoma organizzazione richiederebbe, come l’organizzazione in forma d’impresa, l’integrazione dei fattori capitale e lavoro, ma in quantità inferiore.

Tuttavia, anche accettando tale impostazione, rimarrebbe il problema di stabilire la soglia “minima” di organizzazione, al di sotto della quale viene meno il presupposto dell’imposta.

In generale l’organizzazione in forma d’impresa è stata individuata in quelle ipotesi in cui alla componente rappresentata dal lavoro del titolare dell’attività si aggiungono capitale e lavoro altrui. Inoltre è lecito sostenere che l’organizzazione, oltre a riguardare congiuntamente capitale e lavoro, possa concernere anche uno solo degli anzidetti fattori produttivi.

Con riguardo al capitale, in dottrina si è sostenuto che, essendo l’Irap un’imposta che grava sul “dominio sui fattori che non appartengono all’imprenditore” ma che sono in rapporto di subordinazione rispetto all’attività dominante da lui esercitata, assumerebbe rilevanza soltanto l’impiego di capitale di prestito, risultando ininfluenza, ai fini della configurabilità dell’autonoma organizzazione, l’utilizzo di mezzi propri (BATISTONI FERRARA, voce “Capacità contributiva”, in *Enc. Dir.*, agg. III, 358 ss.).

Esemplificando, non dovrebbe considerarsi soggetto all’imposta, ad esempio, il professionista, ancorché dotato di *computer* e stampante, privo di studio e dipendenti che presta collaborazione presso un altro professionista (SCHIAVOLIN, *Prime osservazioni sull’affermata legittimità costituzionale dell’imposta regionale sulle attività produttive*, in *Giur. it.*, 2001, 1983).

Sul punto occorre rilevare che i giudici tributari di merito, in alcune recentissime sentenze, hanno dichiarato inapplicabile l’imposta nel caso di attività professionale svolta senza l’ausilio di dipendenti e con attrezzature limitate a pochi beni mobili, “sì che non può certo parlarsi di attività che possa svilupparsi in assenza del titolare dello studio” (Comm. trib. prov. Piacenza, 8.10.2001, in *Il Fisco*, 2001, 12889).

Inoltre è stato affermato che la presenza di una certa organizzazione dell'attività, evidenziata anche dalla presenza di lavoratori dipendenti, non è sufficiente per integrare il presupposto dell'imposta, occorrendo anche che tale organizzazione sia autonoma, in grado cioè di produrre il valore aggiunto anche in assenza del suo titolare. Ciò non si verifica nel caso del "professionista autonomo che è indispensabile allo svolgimento della propria attività, che solo lui può svolgere e che in sua mancanza muore" (Comm. trib. I gr. Trento, 2.10.2001, n. 101, in Corr. Trib., 2002, 160 ss.; Comm. trib. prov. Parma, 14.10.2001, nn. 64, 65, 66, in Il Fisco, 2001, 14279).

Tuttavia, in senso contrario alle numerose pronunce delle commissioni tributarie si segnala da ultima la risoluzione della Agenzia delle Entrate, Direzione centrale Normativa e Contenzioso, n. 32/E del 31 gennaio 2002. L'Agenzia abbraccia – in modo abbastanza scontato – l'impostazione in forza della quale una qualsiasi attività di lavoro autonomo o impresa, anche se svolta senza l'utilizzazione di beni strumentali ed in assenza di collaboratori e/o dipendenti, comporta l'applicazione dell'imposta. L'Agenzia giustifica tale presa di posizione in base alla lettura coordinata degli articoli 2 (presupposto dell'imposta) e 3 (soggetti passivi) del decreto Irap. Infatti, l'art. 3, dopo aver ribadito che presupposto d'imposta è "l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata", prosegue "pertanto sono soggetti passivi d'imposta: ... (*omissis*)": l'avverbio «*pertanto*» evidenzerebbe che "l'elencazione dei soggetti passivi altro non è che una esplicita indicazione delle ipotesi in cui viene esercitata un'attività autonomamente organizzata" (per una puntuale critica alla tesi dell'Amministrazione v. DE MITA, *Fisco in fuorigioco sull'Irap negli studi Consulta travisata*, in Il Sole 24-ore del 3.2.2002; RIZZARDI, *Una separazione artificiosa tra dipendenti e autonomi*, in Il Sole 24-ore del 5.2.2002; CRESCIONE-DE CESARI, *Linea dura del Fisco sull'Irap per i professionisti*, in Il Sole 24-ore del 2.2.2002).

Occorre rilevare infine che, essendo secondo la Consulta il fattore organizzativo connaturato all'impresa, in base ad una sorta di presunzione assoluta, ogni attività di tale tipo, anche la più piccola, sarà soggetta al tributo ancorché di fatto sprovvista di qualsiasi struttura organizzativa: è il caso, ad esempio, del piccolo artigiano, del venditore ambulante, del rappresentante di commercio, del fisioterapista (peraltro per ovviare a tale inconveniente, la legge 23 ottobre 2000, n. 388, art. 16, ha previsto una deduzione dalla base imponibile per attenuare il carico fiscale per i soggetti di minori dimensioni e per i lavoratori autonomi).

Naturalmente quanto detto vale se si adotta anche ai fini Irap la nozione di impresa delineata per le imposte sul reddito dal Tuir; benché tale soluzione sia imposta dal comma 5 dell'art. 10 del d.lgs. n. 446, ai sensi del quale le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi, tuttavia alcuni giudici di merito hanno invece ritenuto di far rientrare l'attività del rappresentante di commercio e quella del parrucchiere nell'alveo del lavoro professionale e conseguentemente hanno escluso l'applicabilità dell'imposta in assenza di una autonoma organizzazione (Comm. trib. prov. Parma, 15.10.2001, nn. 93 e 94, in Il Fisco, 2001, 14280; quest'ultima sentenza ha addirittura escluso la soggezione al tributo di una Snc tra due parrucchiere per assenza del requisito della autonoma organizzazione, forzando tuttavia oltre misura il dettato normativo che prevede, all'art. 2 del d.lgs. 446 del 1997, "in ogni caso" l'assoggettamento al tributo dell'attività delle società e degli enti).

Queste considerazioni rendono conto del motivo per cui da più parti si è sollecitato un intervento chiarificatore del legislatore, anche al fine di prevenire un prevedibile massiccio contenzioso tra l'Amministrazione delle finanze e la miriade di professionisti ed altri lavoratori autonomi che riterranno di non pagare l'Irap, ritenendo non autonomamente organizzata la loro attività (in tal senso, per tutti, DAMIANI, *Necessaria una revisione all'insegna della semplificazione*, in Guida norm. Il Sole-24 Ore del 30.5.2001, 25 s.; CRESCIONE, *Irap nei mini-studi, in campo Tremonti*, in Il Sole-24 ore del 6.2.2002).

Tali ultimi soggetti potranno anche richiedere il rimborso dell'imposta pagata in precedenza nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 38 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (applicabile in forza del rinvio previsto dall'art. 25, comma 1, del più volte citato d. lgs. n. 446) ai sensi del quale il contribuente deve presentare, entro quarantotto mesi dalla data del versamento (si precisa che, secondo la giurisprudenza, tale termine, almeno nelle ipotesi di versamenti effettuati in carenza di presupposto, decorre dalla data dei singoli versamenti in acconto e non da quella in cui è stato invece versato il saldo: in tal senso, da ultimo, Cass. 29.11.2000, n. 15314, in Banca Dati Corr. trib., 2001, 189), istanza di rimborso (in allegato) al competente Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate (ovvero, se non ancora istituito, alla sezione staccata provinciale della Direzione regionale dell'Agenzia e, in via prudenziale, stante l'incertezza dovuta alla recente riforma dell'Amministrazione finanziaria, all'Ufficio distrettuale imposte dirette; sul punto si veda Ris. Min. 12.6.2001, n. 89/E e Circ. Agenzia Entrate 1.2.2002, 14/E).

Qualora l'ufficio espressamente rifiuti il rimborso o, decorsi novanta giorni dalla proposizione dell'istanza, non risponda, il contribuente potrà proporre ricorso al giudice tributario.

Si segnala, infine, l'esigenza di verificare l'eventuale emanazione di leggi regionali che, ai sensi dell'art. 24 del più volte citato decreto n. 446, abbiano disciplinato diversamente le procedure applicative dell'imposta ed, in particolare, le norme in tema di ufficio competente al rimborso. In quest'ultima ipotesi, è necessario inoltrare l'istanza di rimborso anche al competente ufficio regionale, anche se, al fine di prevenire qualsiasi eccezione in sede di materiale soddisfacimento del credito da parte del contribuente, si consiglia di investire comunque della questione anche la regione, essendo quest'ultimo l'ente che, in caso di esito positivo della controversia, dovrà in definitiva erogare le somme da rimborsare.

ISTANZA DI RIMBORSO VERSAMENTI DIRETTI

Art. 38, d.p.r. n. 602 del 29 settembre 1973

Alla Agenzia delle Entrate
Ufficio di
Via n.....
cap città

Raccomandata a.r.

Il sottoscritto
nato a il
domiciliato in via n°.....
numero di codice fiscale
esercente l'attività professionale di Dottore Commercialista, con studio in via n°
.....
iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di al n°.....

PREMESSO

- 1) che in data provvedeva al versamento, a titolo di primo acconto I.R.A.P. per l'anno 1998, della somma di £.....
- 2) che in data provvedeva al versamento, a titolo di secondo acconto I.R.A.P. per l'anno 1998, della somma di £.....
- 3) che in data provvedeva al versamento, a titolo di saldo I.R.A.P. per l'anno 1998, della somma di £.....
per un totale relativo al periodo d'imposta 1998 pari a £
- 4) che in data provvedeva al versamento, a titolo di primo acconto I.R.A.P. per l'anno 1999, della somma di £.....
- 5) che in data provvedeva al versamento, a titolo di secondo acconto I.R.A.P. per l'anno 1999, della somma di £.....
- 6) che in data provvedeva al versamento, a titolo di saldo I.R.A.P. per l'anno 1999, della somma di £.....
per un totale relativo al periodo d'imposta 1999 pari a £
- 7) che in data provvedeva al versamento, a titolo di primo acconto I.R.A.P. per l'anno 2000, della somma di £.....
- 8) che in data provvedeva al versamento, a titolo di secondo acconto I.R.A.P. per l'anno 2000, della somma di £.....

9) che in data provvedeva al versamento, a titolo di saldo I.R.A.P. per l'anno 2000, della somma di £.....

per un totale relativo al periodo d'imposta 2000 pari a £

10) che in data provvedeva al versamento, a titolo di primo acconto I.R.A.P. per l'anno 2001, della somma di £.....

11) che in data provvedeva al versamento, a titolo di secondo acconto I.R.A.P. per l'anno 2001, della somma di £.....

per un totale complessivo, con riferimento al periodo 1998-2001, pari a £, equivalente ad euro.....

CONSIDERATO

- che l'art. 2 del d. lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 individua il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive nell' "esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi";
- che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, ha affermato che il presupposto dell'I.R.A.P. non è integrato "nel caso di una attività professionale ... svolta in assenza di elementi di organizzazione";
- che il sottoscritto svolge la propria attività professionale con prevalente apporto di lavoro proprio (ndr. *indicare gli elementi di fatto a riprova di tale affermazione, ad. es., esiguità di beni strumentali impiegati, assenza di dipendenti, ecc.*) sì che risulta inconfigurabile, nel caso di specie, una attività autonomamente organizzata;
- che, nel caso di specie, emerge con chiarezza la carenza in capo al sottoscritto della soggettività passiva ai fini I.R.A.P.

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto

CHIEDE

che codesto Ufficio voglia disporre il rimborso delle somme indicate in premessa versate a titolo di I.R.A.P. per il periodo 1998-2001, oltre ai corrispondenti interessi di legge.

..... li,

In fede

ALLEGATI:

- 1) copie ricevute versamenti effettuati;
- 2) copia mod. UNICO/99-IRAP;
- 3) copia mod. UNICO/00-IRAP;
- 4) copia mod. UNICO/01-IRAP;
- 5) copia documentazione comprovante l'assenza di autonoma organizzazione (ad es. Quadro RE del modello Unico, registro dei beni ammortizzabili, ecc.).

FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti

Via Poli, 29 – Roma 00187

Tel. 06/69018323 - Fax 06/69923403 - www.aristeia.it